

**Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività**

- 1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.
- 2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dei camini deve superare di almeno un (1) metro l'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono e di quelli ad esso adiacenti.
- 3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti. Non sono ammissibili di norma emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre.
- 4) **Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:**
  - a) **una planimetria generale dell'impianto in scala non superiore a 1:500 nella quale sia individuata l'area occupata dall'attività produttiva e di servizio con indicati i punti di emissione;**
  - b) **stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 100 m, con altezza più elevata dello stesso.**
  - c) **un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello dell'ALLEGATO F;**
- 5) In ogni caso sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- 6) Nel caso in cui l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo dovrà essere rispettato quanto indicato nell'ALLEGATO C.
- 7) L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.
- 8) L'installazione di un nuovo stabilimento o impianto in caso di modifica potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla presentazione ufficiale della domanda di adesione.
- 9) L'amministrazione provinciale può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale.